



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE PROTEZIONE AMBIENTE

Prot. n.

PROVVEDIMENTO del DIRIGENTE dell'AGENZIA N. 687 DI DATA 28 Novembre 2023

O G G E T T O:

SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI - Ecoopera Società Cooperativa - stabilimento di Scurelle (TN), loc. Solizzan, 1 - Centro integrato. Modifica dell'Autorizzazione Unica Territoriale (AUT).

Il testo del provvedimento, creato in altro applicativo non gestibile a sistema, viene riportato integralmente in allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

LMO

Il Dirigente Settore aut.cont.
ing. Gabriele Rampanelli

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI

vista la propria determinazione n. 250 di data 13 aprile 2023, con la quale è stata rilasciata, ai sensi dell'art. 6, comma 11, e dell'art. 10, comma 5, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., alla ditta Ecoopera Società Cooperativa (di seguito *Ditta*), con sede legale in Trento, loc. Sponda Trentina, 18, l'Autorizzazione Unica Territoriale (AUT) relativa al Centro integrato per la gestione dei rifiuti sito in Scurelle (TN), loc. Solizzan, 1;

considerato che a norma dell'art. 2, comma 1, lettera a), del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., il provvedimento di AUT *“comprende e sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta, parere o altro atto di assenso previsti dall'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge provinciale e dall'articolo 3”*;

considerato che l'AUT in questione ha compreso i seguenti provvedimenti:

- a) autorizzazione in regime ordinario, ai sensi dell'art. 84 del Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (di seguito *T.U.L.P.*) e per gli effetti dell'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per lo stoccaggio, anche previa *selezione con accorpamento* (operazioni di recupero R13 e di smaltimento D15) ed eventuale *raggruppamento* dei rifiuti destinati al recupero (operazione R12), dei rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, provenienti dall'ambito territoriale della Comunità Valsugana e Tesino, **per un quantitativo complessivo di 35.000 t/anno e nei limiti del volume massimo istantaneo complessivo di 3.000 m³, dei quali 50 tonnellate di rifiuti pericolosi**, con funzione promiscua anche di centro di raccolta (CR) di cui all'art. 183, comma 1, lettera mm), del D.Lgs. 152/2006, gestito ai sensi del decreto ministeriale 8 aprile 2008 per l'esercizio dell'attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- b) autorizzazione per le emissioni in atmosfera, ai sensi degli articoli 8, 8-bis e 8-ter del T.U.L.P. e dell'articolo 269 del D.Lgs. 152/2006;
- c) autorizzazione allo scarico in vasca a tenuta di acque reflue domestiche, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera c), e dell'art. 23, comma 1, lettera b), del T.U.L.P.;
- d) nulla osta di cui all'art. 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico;

vista la domanda presentata dalla Ditta in data 16 ottobre 2023 (ns. prot. n. 774384), tesa ad apportare le seguenti modifiche all'AUT, valutate da questo Settore, per quanto di competenza, come non sostanziali:

- 1) integrazione dell'autorizzazione alla gestione di rifiuti di cui alla precedente lettera a), per consentire lo stoccaggio (operazioni di recupero R13 e di smaltimento D15) del rifiuto *“Rifiuti misti, sia biodegradabili che non biodegradabili, provenienti da operazioni di esumazione ed estumulazione”* identificato con codice CER 20.03.99, senza aumento né della potenzialità massima complessiva dello stabilimento (35.000 t/anno) né dei volumi massimi istantanei di deposito nelle singole aree individuate in autorizzazione (struttura ex CRZ, piattaforma di trasferimento, aree di piazzale);
- 2) rimozione della prescrizione di cui alla lettera d) dell'Allegato 3 *Rifiuti* all'AUT (*“fintanto che non verrà attivata la tubazione che collega le caditoie G e H indicate nella planimetria “Rete gestione acque bianche e nere e sversamenti accidentali” datata marzo 2019 (ns. prot. n. 255004 di data 18 aprile 2019) e allegata al presente provvedimento, alla restante rete di raccolta delle acque di piazzale, i container pieni posizionati nell'area numero 5 del PIAZZALE DI MANOVRA devono essere provvisti di copertura mantenuta sempre chiusa e in essi non possono essere eseguite operazioni di carico né di condizionamento volumetrico né altra movimentazione”*) in quanto la tubazione che collega le caditoie G e H è stata attivata conseguentemente alla demolizione della preesistente piattaforma di trasferimento;

- 3) riformulazione della raccomandazione riportata al paragrafo *Scarichi idrici* dell'Allegato 4 all'AUT secondo cui *“i reflui raccolti nella vasca a tenuta devono intendersi prodotti dalla Ditta; in particolare il deposito temporaneo deve essere gestito [...]”*, alla luce dell'attuale formulazione del comma 5 dell'art. 230 del D.Lgs. 152/2006, secondo il quale tale rifiuto non si considera prodotto dal proprietario/gestore della vasca, ma dal soggetto che svolge la pulizia manutentiva del medesimo manufatto;
- 4) rimozione della raccomandazione riportata al paragrafo *Scarichi idrici* dell'Allegato 4 all'AUT, riguardo l'obbligo *“di installare una valvola di chiusura del ramale di adduzione al C.I., collocando un idoneo pozzetto sulla strada comunale p.f. 2155, in prossimità della p.f. 1576 (in caso di rottura non si priva d'acqua la loc. Pianezze)”* prevista nell'atto di assenso comunale del 18 giugno 2019, prot. n. 4532, finalizzato al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in vasca a tenuta, in quanto il Comune di Scurelle, con propria nota prot. n. 6725 del 22 agosto 2023 allegata alla domanda, ha disposto, per le motivazioni ivi esposte, il superamento della citata prescrizione;

vista la comunicazione alla Ditta di avvio del procedimento dell'AUT di data 23 ottobre 2023 (ns. prot. n. 793333), e la contestuale comunicazione al Comune di Scurelle (TN) di ritenere confermato, per quanto riguarda le autorizzazioni ambientali di sua competenza riferite allo stabilimento in oggetto, quanto pervenuto con nota dello stesso Comune di data 18 giugno 2019, prot. n. 4532 (ns. prot. n. 395039 di data 20 giugno 2019), fatto salvo quanto comunicato con la sopra citata nota prot. n. 6725 del 22 agosto 2023 allegata alla domanda ed eventuali altre osservazioni da comunicare entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda;

considerato che il Comune di Scurelle (TN) non ha comunicato osservazioni neppure dopo il termine indicato nella comunicazione di avvio procedimento;

vista la documentazione tecnico-grafica allegata alla domanda in esame, e in particolare la *“Planimetria rete gestione acque bianche e nere e sversamenti accidentali”* datata agosto 2023 dalla quale risulta che le caditoie G e H indicate nella planimetria *“Rete gestione acque bianche e nere e sversamenti accidentali”* datata marzo 2019 (ns. prot. n. 255004 di data 18 aprile 2019) allegata all'AUT vigente (Allegato 9), sono ora collegate alla restante rete di raccolta delle acque meteoriche di piazzale, presidiata da un impianto di trattamento delle acque di prima pioggia situato poco prima dello scarico, fuori dal perimetro del Centro integrato, in un canale di scolo che raccoglie le acque meteoriche provenienti dal versante montuoso sopra la adiacente discarica, che a sua volta scarica, previa condotta, nel torrente Maso posto più a valle;

vista la nota del Comune di Scurelle (TN) di data 22 agosto 2023, prot. n. 6725, allegata alla domanda in esame, con la quale, atteso che:

“– in accordo con L'Ufficio Tecnico comunale, la società Ecoopera Soc. Coop., immediatamente a monte dell'area dell'ex discarica, ha recentemente realizzato un pozzetto contenente un sistema di chiusura (saracinesca) e di contabilizzazione (contatore) anche al fine di monitorare eventuali perdite dello stabilimento;

– un ulteriore punto di chiusura è comunque disponibile nel pozzetto in loc. Pianezze dove si diparte la condotta a servizio dell'ex discarica e di un limitato numero di altre abitazioni”

comunica alla Ditta che *“si ritiene pertanto superata la prescrizione riportata nell'atto di assenso comunale di data 18 giugno 2019, prot. n. 4532 (obbligo di installare una valvola di chiusura sulla strada comunale contraddistinta dalla p.f. 2155)”*;

vista tutta la documentazione tecnico-grafica riguardante lo stabilimento in parola presente agli atti del Settore Autorizzazioni e controlli;

ritenuto congruo confermare, relativamente alle emissioni in atmosfera già autorizzate provenienti dal Centro integrato in oggetto, le prescrizioni ed i limiti di emissione stabiliti nell'AUT vigente, secondo le considerazioni ivi riportate;

visto il Piano provinciale di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 5404 del 30 aprile 1993, ai sensi dell'art. 65 del T.U.L.P., nonché i successivi piani e stralci d'aggiornamento ai sensi dell'art. 66 (di seguito *Piano*);

considerato che il quarto aggiornamento del Piano, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2175 del 21 dicembre 2014, individua tutta l'area della discarica di Scurelle e sue relative pertinenze, all'interno delle quali si alloca anche l'impianto in questione, come "Centro integrato" per la raccolta dei rifiuti a servizio del bacino territoriale corrispondente alla Comunità della Bassa Valsugana e Tesino;

visto inoltre il quinto aggiornamento del Piano, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1506 del 26 agosto 2022, che al capitolo 5.4 definisce ora il Centro integrato come "*un centro finalizzato alle attività connesse al servizio pubblico di raccolta delle frazioni omogenee dei rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, nonché dei rifiuti urbani indifferenziati, al loro trasbordo e ad altre attività per l'ottimizzazione dei trasporti verso impianti di recupero e smaltimento e in generale per il miglioramento tecnico ed economico del servizio pubblico di gestione dei rifiuti. Con riferimento all'ambito territoriale previsto dalla pianificazione, tutte le attività devono essere svolte per l'ottimizzazione del servizio pubblico che non si configurino come attività di impresa*";

vista la legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, recante "*Disciplina provinciale della valutazione dell'impatto ambientale. Modificazioni della legislazione in materia di ambiente e territorio e della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9*", ed il relativo regolamento di esecuzione aggiornato con d.P.P. del 27 dicembre 2022, n. 19-76/Leg.;

visto in particolare l'art. 3 della sopra citata L.P. 19/2013, il quale stabilisce che la legge provinciale si applica ai progetti che devono essere sottoposti a valutazione dell'impatto ambientale (VIA) o al procedimento di verifica ("*screening*") di assoggettabilità a VIA ai sensi della normativa statale;

vista la nota del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali di data 13 giugno 2016 (prot. n. 312975) nella quale è riportato, tra l'altro, che "*sono da escludere dalle procedure di VIA e/o verifica di assoggettabilità (...) le modifiche ad impianti esistenti che hanno altre attività oltre R10, R11, R12 e/o R13 che riguardano variazioni di CER (con nuovi CER omogenei a quelli già autorizzati, es speciali inerti con speciali inerti, urbani con urbani, etc...) o riorganizzazioni interne degli spazi o aumento dei quantitativi di stoccaggio istantaneo, mantenendo comunque uguali i quantitativi totali di rifiuti autorizzati*";

vista altresì la nota dello stesso Dirigente di data 26 gennaio 2017 (prot. n. 45319) dalla quale si ricava che nel caso di impianti esistenti le procedure di VIA sono applicabili se l'impianto è interessato da modifiche strutturali che determinano impatti significativi sull'ambiente e che sono da ritenersi modifiche impiantistiche solo quelle che interessano l'unità tecnica e non quelle meramente amministrative;

considerato che le modifiche e integrazioni richieste dalla Ditta con la domanda in esame afferiscono ad aspetti sostanzialmente gestionali che non richiedono alcun intervento strutturale sulle unità tecniche dell'impianto (pavimentazioni, edifici, sottoservizi, ecc.);

considerato che, relativamente a quanto richiesto con la domanda di modifica dell'AUT in parola:

- il nuovo rifiuto urbano è omogeneo agli altri rifiuti urbani già autorizzati;
- la potenzialità massima annua dell'impianto (35.000 t) rimane invariata;
- il volume massimo istantaneo (struttura ex CRZ: 830 m³ – stazione di trasferimento: 500 m³ – piazzale di manovra: 1.670 m³) rimane invariato;
- le operazioni svolte sui rifiuti rimangono invariate (recupero R13 – R12 e smaltimento D15);

ritenuto pertanto che quanto richiesto dalla Ditta nella domanda in esame non sia da assoggettare alle procedure di valutazione dell'impatto ambientale, purché avvenga nel rispetto dei limiti sopra descritti;

viste le circolari del Vicepresidente della Provincia autonoma di Trento e Assessore ai Lavori pubblici, Ambiente e Trasporti di data 7 dicembre 2011, prot. n. D202/2011/721463-LL, e di data 12 gennaio 2012, prot. n. D202/2012/18653-LL (di seguito *Circolari*), inerenti, tra l'altro, gli accorgimenti tecnici che devono essere adottati per lo smaltimento delle acque raccolte su piazzali, secondo quanto previsto dall'art. 14 delle norme di attuazione del Piano Provinciale di Risanamento delle Acque, approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 5460 del 12 giugno 1987;

visto l'art. 230 del D.Lgs. 152/2006, il quale stabilisce al comma 5 che *“I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, compresi le fosse settiche e manufatti analoghi nonché i sistemi individuali di cui all'articolo 100, comma 3, e i bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva”*;

visto il combinato disposto dall'art. 88, comma 3, del T.U.L.P. e dall'art. 9, comma 1, del D.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg., a tenore del quale gli enti pubblici ed i loro concessionari sono in ogni caso esclusi dall'obbligo di prestazione della garanzia finanziaria prevista dallo stesso art. 88, a copertura delle attività di stoccaggio di rifiuti, anche previo accorpamento, selezione e raggruppamento, autorizzate con il presente provvedimento;

considerato che la Ditta, in quanto società affidataria dalla Comunità Valsugana e Tesino della gestione del Centro integrato di Scurelle e in generale del servizio pubblico integrato di raccolta dei rifiuti sul territorio della stessa Comunità, è esonerata dalla prestazione della garanzia finanziaria di cui all'art. 88 del T.U.L.P. a copertura delle suddette operazioni, secondo quanto previsto dall'art. 9 del d.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg. (regolamento di attuazione della L.P. 10/1998);

esaminati gli atti istruttori nonché la documentazione già agli atti del Settore Autorizzazioni e controlli;

viste le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il possesso dei requisiti soggettivi previsti per la gestione dei rifiuti dall'art. 86 del T.U.L.P.;

visto l'art. 10 del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., il quale stabilisce al comma 4 che *“Se la struttura competente non si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda relativa ad una modifica non sostanziale, il silenzio dell'amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 23 bis della legge provinciale sull'attività amministrativa”*;

ritenuto di poter procedere alle modifiche dell'AUT richieste dalla Ditta come sopra descritte, confermando ogni altra prescrizione, raccomandazione e scadenza riportata della propria determinazione n. 250 di data 13 aprile 2023;

visto il Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *“Norme in materia ambientale”*;

visto l'art. 6, comma 3-bis, della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 15, recante *“Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti”*;

visto il D.M. 8 aprile 2008 attuativo dell'art. 183, comma 1, lettera mm) *“centro di raccolta”*, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

viste le Norme di attuazione del Piano provinciale di risanamento delle acque approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 5460 di data 12 giugno 1987, così come modificate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 11971 di data 30 ottobre 1998, ed in particolare il Titolo III;

visto il D.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg., recante “*Norme regolamentari di attuazione del capo XV della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e altre disposizioni in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti*”;

visto il d.P.P. 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., recante “*Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell’art. 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1*”;

visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante il “*Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*”;

visto l’art. 21 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, rubricato “*Autorizzazione unica territoriale*”, ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., così come modificato con d.P.P. 13 dicembre 2019, n. 10-11/Leg.;

visto in particolare l’art. 2, punto 1, lettera b), del sopra richiamato Regolamento, che individua quale “*struttura competente*” per l’adozione del provvedimento finale di AUT la struttura provinciale competente in materia di autorizzazioni ambientali;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1222 del 14 luglio 2023 con la quale è stato da ultimo aggiornato, tra l’altro, l’atto organizzativo dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente e le relative declaratorie, con decorrenza dal 24 luglio 2023;

considerato che la suddetta deliberazione assegna in capo al Settore Autorizzazioni e controlli dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente la competenza per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale e dell’AUT;

d e t e r m i n a

- 1) di modificare nei termini come di seguito riportati, ai sensi dell’art. 10, comma 5, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., l’Autorizzazione Unica Territoriale (AUT) rilasciata con propria determinazione n. 250 di data 13 aprile 2023, alla ditta Ecoopera Società Cooperativa, con sede legale in Trento, loc. Sponda Trentina, 18, rappresentata legalmente dal sig. Luca Laffi, relativa al Centro integrato per la gestione dei rifiuti sito in Scurelle (TN), loc. Solizzan, 1:
 - a) alle tabelle “*RIFIUTI GESTITI NELLA PIATTAFORMA DI TRASFERIMENTO E NELLE AREE SUL PIAZZALE DI MANOVRA (operazioni di recupero R13 e di smaltimento D15)*” e “*RIFIUTI GESTITI ESCLUSIVAMENTE IN REGIME AUTORIZZATORIO ORDINARIO DI STOCCAGGIO (operazioni di recupero R13 e di smaltimento D15)*” comprese nell’Allegato 3 Rifiuti, è **aggiunto il rifiuto urbano** non pericoloso “*Rifiuti misti, sia biodegradabili che non biodegradabili, provenienti da operazioni di esumazione ed estumulazione*” identificato con codice CER 20.03.99;
 - b) la prescrizione di cui alla lettera d) dell’Allegato 3 Rifiuti (“ *fintanto che non verrà attivata la tubazione che collega le caditoie G e H indicate nella planimetria “Rete gestione acque bianche e nere e sversamenti accidentali” datata marzo 2019 (ns. prot. n. 255004 di data 18 aprile 2019) e allegata al presente provvedimento, alla restante rete di raccolta delle acque di piazzale, i container pieni posizionati nell’area numero 5 del PIAZZALE DI MANOVRA devono essere provvisti di copertura mantenuta sempre chiusa e in essi non possono essere*

eseguite operazioni di carico né di condizionamento volumetrico né altra movimentazione”)
è **revocata in quanto superata** per le motivazioni meglio espresse in premessa;

- c) l'Allegato 4 è **sostituito dall'analogo Allegato 4** Raccomandazioni allegato al presente provvedimento;
- 2) di stabilire che **il termine di validità dell'Autorizzazione Unica Territoriale è la stessa della determinazione originaria n. 515 del 17 luglio 2019 (scadenza il 17 luglio 2034); la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza;**
 - 3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 13 del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., la vigilanza e l'assunzione di provvedimenti conseguenti, nonché il potere di assumere provvedimenti in via di autotutela, restano in capo alle strutture provinciali ed alle amministrazioni interessate, che li comunicano alla struttura competente per la valutazione degli eventuali effetti sull'Autorizzazione Unica Territoriale;
 - 4) di avvertire che, ai sensi dell'art. 10 del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., in caso di modifiche dell'attività o dell'impianto, dovrà essere presentata al Settore Autorizzazioni e controlli una domanda corredata dalla necessaria documentazione tecnica, al fine di valutare la sostanzialità o meno della modifica e conseguentemente della necessità di aggiornare l'Autorizzazione Unica Territoriale o le relative condizioni e prescrizioni, fatti salvi i casi di esclusione previsti al comma 6 dello stesso art. 10;
 - 5) di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi, ai soli fini dell'esercizio dell'attività in oggetto e non esime il titolare della medesima dal richiedere autorizzazioni e concessioni di competenza di altri uffici o enti; essa è in ogni caso subordinata all'osservanza delle altre norme vigenti, anche regolamentari, o alle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire; sono inoltre fatti salvi gli eventuali provvedimenti a carattere igienico-sanitario adottati dall'autorità sindacale ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.L.SS. emanato con R.D. 17 luglio 1934, n. 1265;
 - 6) di dare atto che resta ferma la validità di eventuali provvedimenti vigenti relativi allo scarico di acque meteoriche provenienti dallo stabilimento in oggetto non compresi nell'AUT;
 - 7) di avvertire che l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero/smaltimento di rifiuti può essere soggetta a sospensione o revoca come previsto dall'art. 86, comma 5, del T.U.L.P.;
 - 8) di dare atto che la Ditta in quanto concessionaria di ente pubblico, secondo il combinato disposto dall'art. 88, comma 3, del T.U.L.P. e dall'art. 9, comma 1, del D.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg., è esonerata dalla prestazione della garanzia finanziaria prevista dal medesimo art. 88 del T.U.L.P. a copertura della attività di gestione di rifiuti di cui al presente provvedimento;
 - 9) di dare atto che il presente procedimento si è concluso entro i termini previsti dall'art. 10, comma 4, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg. (60 giorni);
 - 10) di trasmettere copia della presente determinazione alla ditta Ecoopera Società Cooperativa, al Comune di Scurrelle (TN) e, per conoscenza, alla Comunità Valsugana e Tesino, all'Azienda provinciale per i servizi sanitari – U.O. Igiene e Sanità Pubblica, nonché al Servizio Antincendi e protezione civile;
 - 11) di avvertire che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione dell'atto o da quando l'interessato ne ha avuto piena conoscenza;
 - 12) di avvertire altresì, ai sensi dell'art. 46 del T.U.L.P., che contro le autorizzazioni alla gestione dei rifiuti e alle emissioni in atmosfera, comprese nel presente provvedimento, è ammesso ricorso alla Giunta Provinciale, da parte degli interessati, entro 30 giorni dal suo ricevimento.

ALLEGATO 4

Raccomandazioni

Scarichi idrici

Le operazioni di raccolta e trasporto dei liquami, nonché l'esercizio dell'attività di spurgo, devono essere gestiti in applicazione della vigente normativa in materia di gestione dei rifiuti.

Qualora si rendesse possibile il collegamento alla fognatura comunale di tipo nero, si dovrà provvedere in merito allacciandosi nei tempi e nei modi stabiliti dall'Avviso sindacale di entrata in esercizio della fognatura stessa. In tal caso l'impianto la vasca a tenuta dovrà essere eliminata nella sua funzione mediante svuotamento e smaltimento nel rispetto della vigente normativa in materia di gestione dei rifiuti.

Si rammenta, per le motivazioni espresse in premessa, che, alla luce dell'articolo 23, comma 7 septies del T.U.L.P. e dell'articolo 3, comma 10 del del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., in sede di rinnovo dell'AUT o di modifica sostanziale che comporti quindi il rilascio di una nuova AUT, la suddetta autorizzazione allo scarico in fossa a tenuta di acque reflue domestiche non potrà più essere ricompresa nel provvedimento e pertanto sarà demandata al comune territorialmente competente la sua ratifica, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b), del T.U.L.P..

Rifiuti

Si raccomanda l'osservanza di alcune ulteriori disposizioni normative relative:

- a) alla tenuta del registro di carico/scarico per l'attività di stoccaggio, accorpamento, selezione e raggruppamento (art. 3 del d.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg., e art. 190 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- b) alla tenuta delle schede di cui agli Allegati 1A e 1B al D.M. 8 aprile 2008 relativamente alla gestione della struttura come CR di cui all'art. 183, comma 1, lettera mm), del D.Lgs. 152/2006;
- c) alla comunicazione annuale sui rifiuti (MUD) gestiti nel corso dell'anno precedente (art. 189 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- d) alla redazione e conservazione dei formulari di identificazione dei rifiuti in ingresso ed in uscita dal Centro integrato (art. 3 del D.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg., e art. 193 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- e) alla comunicazione al Settore Autorizzazioni e controlli di ogni eventuale variazione di cui all'art. 86, comma 4, del T.U.L.P., salvo l'obbligo di richiedere nuova autorizzazione ove necessario.

Emissioni in atmosfera

La Ditta è tenuta a munirsi, ove necessario, del prescritto certificato di prevenzione incendi, ovvero del nulla osta provvisorio, ai sensi della vigente normativa, ottemperando altresì ai dettati delle normative vigenti in materia urbanistica e di sicurezza, acquisendo anche l'autorizzazione edilizia.